



# Le parti sociali come beneficiari

## Il sostegno del Fondo sociale europeo alle parti sociali nel periodo 2007-2013

### 1. Introduzione

#### *Definizione di "parti sociali"*

"Parti sociali" è una locuzione ampiamente utilizzata in tutta Europa per riferirsi ai rappresentanti dei dirigenti d'azienda e dei lavoratori (organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati).

Le parti sociali hanno un ruolo irrinunciabile nella governance sociale ed economica: esse, infatti, rappresentano da ogni punto di vista gli interessi e i problemi del mondo lavorativo, dalle condizioni di lavoro allo sviluppo della formazione continua, passando per la definizione delle norme salariali. In particolare, le parti sociali hanno il diritto di impegnarsi, per conto dei propri membri, in un dialogo che potrebbe culminare in accordi collettivi riguardanti tutte le tematiche affrontate<sup>1</sup>: in poche parole, non si limitano a dare voce agli interessi di dirigenti e lavoratori. Le parti sociali, inoltre, possono impegnare i propri membri a intraprendere determinate azioni in fase negoziale: è questo che distingue il dialogo sociale, un processo ampio di contrattazione e consultazione collettiva, sia esso bilaterale (tra le sole parti sociali) o trilaterale (con le autorità pubbliche), da un più ampio dialogo civile con altre organizzazioni di interesse.

Di conseguenza, il dialogo sociale può rivelarsi un potente strumento per la risoluzione congiunta di problemi. Oltre alla consultazione trilaterale delle parti sociali da parte del governo relativamente a questioni politiche, anche il dialogo bilaterale tra organizzazioni rappresentative delle parti sociali può risolvere autonomamente molti potenziali conflitti nel mondo del lavoro che, altrimenti, dovrebbero essere affrontati e ricomposti in ambito politico. Il dialogo sociale può offrire alle aziende e ai lavoratori un ambiente stabile che consenta loro di prosperare e può recare un contributo sostanziale all'anticipazione e alla gestione positiva del cambiamento. La concertazione sociale trilaterale può coinvolgere i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro e il governo in un dibattito nel quale ognuno può spiegare le proprie opinioni e motivazioni e assumersi una responsabilità più ampia per le proprie azioni. Esempi recenti in vari Stati membri dimostrano che il dialogo sociale trilaterale contribuisce in maniera significativa all'ammodernamento della politica del mercato del lavoro. Questo nuovo approccio trilaterale può essere sviluppato a livello locale, nazionale ed europeo<sup>2</sup>.

#### *Il sostegno dell'FSE alle parti sociali nel 2000-2006*

Le parti sociali partecipano in quanto soggetti promotori a numerosi progetti finanziati dall'FSE. Nel periodo 2000-2006, le parti sociali hanno avuto particolare rilievo nell'ambito dell'adattabilità dei lavoratori, soprattutto

1. Comunicazione della Commissione COM(2002) 341 definitivo: "Il dialogo sociale europeo, forza di modernizzazione e cambiamento"  
2. Commissione europea, Relazione del gruppo di alto livello sui rapporti lavorativi e sui mutamenti nell'Unione europea, 2002



nell'offerta di formazione e apprendimento permanente. Inoltre, tramite le linee di bilancio dedicate, l'iniziativa EQUAL e PHARE, sono stati sostenuti progetti intesi a rafforzare il dialogo sociale e a migliorare le competenze delle parti sociali in generale.

L'esperienza ha dimostrato che le parti sociali hanno attuato azioni di successo. In **Germania**, ad esempio, le parti sociali rivestono un ruolo determinante nell'ambito dell'apprendimento permanente (che si stima rappresenti l'8% della dotazione globale dell'FSE). Similmente, le parti sociali occupano una posizione centrale per quanto riguarda le misure tese a favorire l'adattabilità e l'imprenditorialità (un 20% stimato della dotazione globale: formazione professionale per i giovani e per i lavoratori e nuove disposizioni relative all'orario di lavoro).

In **Spagna** l'80% delle azioni per la formazione continua cofinanziate dall'FSE è gestito dalle parti sociali (circa il 14% del sostegno dell'FSE). Inoltre, le parti sociali hanno una funzione determinante anche nel campo dell'adattabilità.

In **Belgio**, le parti sociali<sup>3</sup> partecipano attivamente all'attuazione di tre priorità chiave che rappresentano approssimativamente il 45% del budget totale dell'FSE nelle Fiandre: sviluppo dell'imprenditorialità, promozione della flessibilità delle aziende e dei lavoratori e rafforzamento delle politiche delle pari opportunità per l'uomo e per la donna.

Nei **Paesi Bassi**, le attività in cui le parti sociali attuano la gran parte dei progetti rappresentano il 13% del budget FSE. Le misure riguardanti la formazione ai dipendenti vengono attuate sostanzialmente dai "fondi O&O" (fondi settoriali gestiti dalle parti sociali) e dai Comuni<sup>4</sup>.

## 2. Le parti sociali come beneficiari dell'FSE nel periodo 2007-2013

Il quadro normativo del Fondo sociale europeo per il periodo 2007-2013 rafforza sia l'importanza sia la responsabilità delle parti sociali nel conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona nell'Unione europea: **crescita e posti di lavoro**.

L'art. 3.1 (e) menziona esplicitamente i partenariati tra i potenziali beneficiari degli interventi dell'FSE.

*Articolo 3.1 (e)*

*"promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti sociali e organizzazioni non governative, a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, al fine di promuovere riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro"*

### *Il ruolo delle parti sociali nel conseguimento degli obiettivi di Lisbona*

Alle **parti sociali** spetta un ruolo determinante, di concerto con gli **Stati membri**, nell'attuazione degli obiettivi e delle priorità della strategia di Lisbona:

- *Piena occupazione*: Conseguire la piena occupazione e ridurre la disoccupazione e l'inattività, incrementando la domanda e l'offerta di manodopera, è essenziale per sostenere la crescita economica e potenziare la coesione sociale.
- *Migliorare la qualità e la produttività sul posto di lavoro*: Gli sforzi profusi per incrementare i tassi di occupazione vanno di pari passo con il miglioramento dell'attrattiva delle posizioni lavorative, della qualità sul posto di lavoro e della crescita della produttività e con la riduzione della quota dei lavoratori poveri. È necessario trarre il massimo giovamento dalle sinergie tra la qualità sul lavoro, la produttività e l'occupazione.

<sup>3</sup> Congiuntamente alle ONG

<sup>4</sup> Consultare l'allegato per reperire ulteriori informazioni ed esempi

– *Rafforzare la coesione sociale e territoriale*: È essenziale un'azione risoluta intesa a rafforzare l'inclusione sociale, prevenire l'esclusione dal mercato del lavoro e sostenere l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e a ridurre le disparità regionali in termini di occupazione, disoccupazione e produttività della manodopera, soprattutto nelle regioni più arretrate.

Il ruolo delle parti sociali è menzionato esplicitamente nell'**orientamento per l'occupazione n. 21**: *Favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali, tramite:*

- l'adeguamento della legislazione in materia di lavoro, tramite un eventuale riesame degli accordi contrattuali e delle disposizioni relative all'orario di lavoro,
- la trattazione della questione del lavoro non dichiarato,
- una migliore capacità di anticipazione e di gestione positiva del cambiamento, compresa la ristrutturazione economica, in particolar modo quello legato all'apertura degli scambi, al fine di minimizzarne i costi sociali e agevolare il processo di adattamento,
- la promozione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e adattabili, in vista di potenziare la qualità e la produttività sul posto di lavoro, comprese le condizioni di salute e di sicurezza,
- il sostegno alle trasformazioni dello status professionale, compresa la formazione, il lavoro autonomo, la creazione di imprese e la mobilità geografica.

Anche l'**orientamento 22** fa riferimento alle parti sociali: *Garantire un'evoluzione del costo del lavoro e meccanismi per la determinazione dei salari favorevoli all'occupazione*, in considerazione delle responsabilità delle parti sociali nel settore della contrattazione salariale e della necessità di evitare le differenze salariali di genere.

Con riferimento agli orientamenti summenzionati, le parti sociali si trovano in una posizione ideale per apportare un contributo sostanziale nelle aree seguenti:

- migliorare la capacità di abbinamento tra domanda e offerta dei servizi per l'occupazione;
- sviluppare politiche per prevenire le carenze di competenze;
- potenziare il funzionamento dei mercati del lavoro migliorando i database delle opportunità di lavoro e di apprendimento, che dovrebbero essere collegati a livello europeo, attingendo alle moderne tecnologie dell'informazione e all'esperienza già disponibile a livello europeo.

Inoltre, le parti sociali contribuiscono al conseguimento degli obiettivi UE tramite iniziative nei seguenti ambiti: apprendimento permanente, incremento del tasso di occupazione, pari opportunità, aumento dell'accesso all'occupazione e della partecipazione al mercato del lavoro, potenziamento dell'inclusione sociale e lotta alla discriminazione, conciliazione della vita familiare e lavorativa, sviluppo di **indicatori** disaggregati per genere e **parametri di riferimento** e sostegno a database statistici per misurare il progresso nelle azioni per le quali sono responsabili.

### **Maggior sostegno alle parti sociali nelle regioni di convergenza**

Nonostante gli sviluppi indubbiamente positivi, esiste ancora spazio per un ulteriore miglioramento della capacità delle parti sociali di partecipare al dialogo sociale e alla governance sociale, del mercato del lavoro ed economica, soprattutto nelle regioni di convergenza. La ricerca comparativa sulle relazioni industriali è lacunosa e gli indicatori sulla copertura non offrono un quadro completo della qualità delle relazioni industriali. Tuttavia, studi recenti indicano una debolezza relativa del dialogo sociale in vari Stati membri nelle regioni di convergenza. La densità dei sindacati<sup>5</sup> è inferiore alla media comunitaria in CZ, DE, EL, HU, PL, PT, LV, ES, LT, EE e FR. La più bassa rappresentatività delle organizzazioni dei datori di lavoro si registra negli Stati membri dell'Europa centro-orientale che hanno aderito

5. Misura della forza associativa o della rappresentatività delle organizzazioni, la densità dei sindacati è definita come rapporto tra la partecipazione reale e quella potenziale.

all'UE nel 2004 e in PT. Inoltre, in CY, SK, UK, CZ, EL, ES, PL, HU, PT, LV, EE, LT e MT meno del 50% dei lavoratori è rappresentato da un sindacato e/o da un comitato aziendale sul posto di lavoro. Nella maggior parte dei nuovi Stati membri prevale la concertazione trilaterale, mentre la contrattazione sociale bilaterale (settoriale) non è sempre ben sviluppata<sup>6</sup>.

Inoltre, il dialogo sociale è un elemento essenziale della governance in Europa, e sia l'UE sia gli Stati membri traggono giovamento da strutture di dialogo sociale efficienti. Il sostegno alle attività di sensibilizzazione e al potenziamento delle capacità è pertanto imprescindibile se vogliamo favorire l'istituzione e il funzionamento di strutture di dialogo sociale a tutti i livelli (interprofessionale e settoriale a livello nazionale, regionale e locale). Il potenziamento della capacità, nel rispetto del diritto della libertà di associazione e dell'autonomia delle parti sociali, è pertanto un processo dal basso verso l'alto (*bottom-up*) e dipende in larga misura dagli sforzi delle parti sociali stesse.

Per il periodo 2007-2013, l'articolo 5.3 del regolamento relativo all'FSE definisce con chiarezza il ruolo delle parti sociali nell'attuazione del Fondo: *"L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività finanziate ai sensi dell'articolo 3 [Campo di applicazione]"*.

È pertanto evidente che le parti sociali sono state e continueranno a essere soggetti beneficiari nell'ambito di tutte le priorità dell'FSE in tutti gli Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 3.1 (e) del regolamento relativo all'FSE, sarà assicurato specifico sostegno al **miglioramento e sviluppo di patti e partenariati intesi a mobilitare le riforme** nell'area dell'occupazione e dell'inclusione sociale. Dal momento che tali attività sono particolarmente importanti per migliorare la situazione del mercato del lavoro e promuovono la buona governance, esse costituiscono una nuova priorità a sé stante per i futuri interventi dell'FSE (*"promuovere le riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione"*).

Esiste inoltre un'altra **nuova priorità dell'FSE**, all'articolo 3.2 (b), **che ha le potenzialità per assicurare sostegno alla creazione di partenariati**: *"rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici"*.

Lo sviluppo e l'attuazione di politiche efficaci richiedono il coinvolgimento di altri attori e il rafforzamento delle misure di messa in rete e della cooperazione tra le parti interessate. Pertanto, la capacità istituzionale può fungere da supporto allo sviluppo di partenariati in una rosa variegata di politiche e a tutti i livelli territoriali. In particolare, deve essere sostenuto il dialogo tra enti pubblici e privati, comprese le parti socioeconomiche e le organizzazioni non governative. Perché il dialogo sia efficace, potrebbe essere necessario rafforzare sia i sistemi sia le strutture. Ove opportuno, l'FSE può sostenere tale sviluppo dei partenariati.

### ***Sostegno specifico al potenziamento delle capacità e ad azioni congiunte***

Riconoscendo che è necessario fare di più, il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2007-2013 non solo sottolinea l'esigenza di una partecipazione attiva dei soggetti interessati più rappresentativi, e in particolare delle parti sociali, alla programmazione e all'attuazione dei programmi dell'FSE, ma si riferisce esplicitamente in molte nuove occasioni al partenariato e al potenziamento delle capacità.

In riconoscimento dei bisogni più acuti delle regioni di convergenza e dei paesi di coesione, nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" e con l'intendimento di incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali e la qualità e la produttività sul lavoro, l'FSE offre un sostegno accresciuto per aiutare questi Stati membri e queste regioni a centrare gli obiettivi comunitari.

6. Commissione europea (2006), *Industrial Relations in Europe*, documento di lavoro dei servizi della Commissione

Articolo 5.3§2

*“Nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” una percentuale adeguata delle risorse del Fondo è destinata ad azioni di potenziamento delle capacità, che includono la formazione, le misure di messa in rete, il rafforzamento del dialogo sociale, e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali, in particolare per quanto riguarda l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a)[Campo di applicazione]”.*

Per le regioni di convergenza, pertanto, l'**articolo 5.3 § 2** prevede che venga stanziata una quantità di risorse appropriata per sostenere le parti sociali in due tipologie di attività:

- **Azioni di potenziamento delle capacità:** per consentire alle parti sociali di rivestire il proprio ruolo come previsto dal Titolo XI del Trattato CE (consultazione in merito a proposte relative alla politica sociale e al dialogo sociale europeo) e nel perseguimento degli obiettivi dell’FSE. Includono la formazione, le misure di messa in rete, il rafforzamento del dialogo sociale;

**E**

- **Attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali:** in particolare per quanto riguarda l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese.

Il sostegno alle parti sociali può, pertanto, assumere i connotati del sostegno a singole organizzazioni delle parti sociali oppure ad attività intraprese congiuntamente da organizzazioni che rappresentano le due sponde del mondo del lavoro.

Il potenziamento delle capacità è un processo di sviluppo delle capacità organizzative, finanziarie e del personale di sindacati e associazioni dei datori di lavoro e di rafforzamento del loro contributo a livello sia nazionale sia regionale. Le azioni intese a potenziare la capacità per quanto riguarda il dialogo sociale possono consistere in: formazione sui meccanismi di informazione, partecipazione e negoziazione; rafforzamento del ruolo delle parti sociali nel forgiare le condizioni di lavoro e il funzionamento del mercato occupazionale; consolidamento delle strutture settoriali; miglioramento del legame tra il dialogo sociale nazionale e comunitario e altro.

Esempi di misure possibili sono reperibili nell’allegato.

### 3. Approcci alla programmazione

Metodologie per offrire sostegno alle parti sociali nei programmi operativi

Quando si programma qualunque tipo di sostegno nell’ambito dei programmi FSE, è necessario rammentare una serie di principi generali:

- La **base giuridica** di qualunque azione deve essere chiaramente identificabile nel regolamento relativo all’FSE. Quando si giustifica la selezione di un asse prioritario del programma operativo in esame, è necessario stabilire un vincolo con il mercato del lavoro e individuare la priorità dell’FSE a cui l’attività si riferisce.
- Le azioni relative al sostegno del potenziamento delle capacità e delle azioni congiunte delle parti sociali (articolo 5.3 e articolo 3.1 a) o alla promozione di partenariati, patti e iniziative (articolo 3.1 e) dovrebbero essere parte integrante della **strategia** stabilita nei **quadri di riferimento strategici nazionali**. La strategia deve spiegare il fondamento dell’azione e il sostegno ricevuto nonché il suo potenziale contributo alla promozione dell’occupazione e dello sviluppo economico. Se e quando le azioni sono sostenute sia dal FESR sia dall’FSE, la strategia deve approfondire la complementarità tra i Fondi e sfruttare potenziali sinergie. È consigliabile che le autorità di gestione entrino in contatto con le parti sociali per discuterne le particolari necessità, cosicché esse possano trovare spazio nei documenti di programmazione.
- I programmi operativi dovrebbero essere una derivazione della strategia e contribuire al conseguimento degli obiettivi individuati nei quadri di riferimento strategici nazionali e nei programmi nazionali di riforma.

## Programma operativo

Il quadro normativo per il 2007-2013, che riflette un approccio più strategico alla programmazione, introduce numerosi cambiamenti nel contenuto e nella struttura dei futuri **programmi operativi (PO)**. Con l'adozione degli orientamenti strategici comunitari, la programmazione si concentra sulle priorità dell'UE e i programmi operativi diventano documenti strategici: non contengono più descrizioni di misure, ma pongono l'enfasi sulla strategia e sulle priorità.

Gli Stati membri possono scegliere di avere un **programma operativo** o un **asse prioritario** separato dedicato all'"**adattabilità dei lavoratori e delle imprese**" (come definita all'articolo 3.1 a) del regolamento relativo all'FSE).

*Articolo 2 del regolamento generale*

1. "**Programma operativo (PO)**": il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo o, nel caso dell'obiettivo "Convergenza", con il contributo del Fondo di coesione e del FESR;
2. "**Asse prioritario**": ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili.

Idealmente, un asse prioritario tematico dovrebbe corrispondere a non più di una priorità identificata nel regolamento relativo all'FSE. In altre parole, si sconsiglia di fondere più priorità individuate dal regolamento in un unico asse dei PO. Al contrario, per i PO specializzati, è possibile tradurre una determinata priorità del regolamento relativo all'FSE in più di un asse prioritario.

*Articolo 37 (1) del regolamento generale*

*I programmi operativi per gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" contengono:*

*c) informazioni relative agli **assi prioritari** e ai loro obiettivi specifici. Detti obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi nell'attuazione degli assi prioritari.*

Qualunque Stato membro può pertanto programmare il sostegno al potenziamento delle capacità delle parti sociali tramite un PO o un asse prioritario relativo all'adattabilità e alla formazione degli imprenditori o alla ristrutturazione oppure rafforzare le strutture di dialogo sociale come parte delle proprie azioni fondamentali di potenziamento delle capacità.

Tuttavia, nei PO dell'FSE nelle regioni di convergenza, l'articolo 5 del regolamento relativo all'FSE (Buona governance e partenariato) impone che si destini una quantità appropriata di risorse dell'FSE a sostegno delle parti sociali. Di conseguenza, il fatto che alcune regioni di uno Stato membro non siano regioni di convergenza non rappresenta affatto una barriera al sostegno alle parti sociali.

## Attuazione delle azioni

L'assistenza dell'FSE assume i connotati di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici.

Nell'attuazione di un programma operativo FSE, l'autorità di gestione deve determinare il metodo più appropriato per l'erogazione di sostegno finanziario, ad esempio tramite gare d'appalto e inviti a presentare proposte. In tutti i casi, si applicano i principi generali della trasparenza, della parità di trattamento e della non discriminazione.

Sebbene l'articolo 5.3 non affermi alcun diritto individuale per il finanziamento del potenziamento delle capacità e delle misure congiunte delle parti sociali, dovrà essere stanziato un importo specifico a tale scopo e l'autorità di gestione dovrà agevolare l'uso corretto di tali fondi da parte delle parti sociali.

Inoltre, con l'ausilio della Commissione ove opportuno, gli Stati membri devono assicurare che l'FSE non sostenga operazioni specifiche già sostenute da altri programmi transnazionali comunitari, in particolare nel campo dell'istruzione e della formazione.

### *I diversi ruoli delle parti sociali nell'attuazione dei fondi*

Nel 2000-2006, le parti sociali erano membri effettivi di numerosi comitati di sorveglianza dei programmi operativi.

La stessa situazione si verificherà nel 2007-2013, dal momento che l'articolo 11 (Partenariato) del regolamento (CE) n. 1083/2006 afferma che ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, un partenariato con autorità ed organismi quali: le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; le **parti** economiche e **sociali**; ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne.

Ai sensi dell'articolo 5.2 (Buona governance e partenariato) del regolamento relativo all'FSE, gli Stati membri assicurano il coinvolgimento delle **parti sociali** e l'adeguata consultazione e partecipazione di altri portatori di interesse, al livello territoriale appropriato, nelle fasi di **preparazione, attuazione e sorveglianza del sostegno del Fondo**.

Inoltre, nell'ambito dell'attuazione dei fondi, le parti sociali possono fungere da beneficiari od organismi intermedi, le cui responsabilità sono chiaramente definite dal regolamento generale<sup>7</sup>.

Tale molteplicità di ruoli colloca le parti sociali al centro dell'attuazione dell'FSE. In ognuna di queste funzioni, le parti sociali rivestono un ruolo distinto:

- Sia il regolamento generale sia quello di applicazione stabiliscono regole univoche per l'attuazione dei Fondi in termini di responsabilità, **governance** e trasparenza.
- Il regolamento generale, negli articoli 64 e 65, identifica e descrive chiaramente sia la composizione sia i **compiti del comitato di sorveglianza**, in aggiunta agli articoli 59, 60 e 61 sulla designazione e sulle funzioni delle autorità.
- In qualità di membri del comitato di sorveglianza, le parti sociali si accerteranno dell'efficacia e qualità dell'attuazione del programma operativo, il che comprende la valutazione e l'approvazione dei criteri per la selezione delle operazioni finanziate. In questo senso, i membri del comitato di sorveglianza devono assicurare che i criteri siano trasparenti, aperti e riflettano la rappresentatività delle parti sociali nello Stato membro o nella regione. Inoltre, l'autorità di gestione dovrà pubblicare una descrizione delle procedure per l'esame delle richieste di finanziamento e delle scadenze previste.
- Inoltre, ai sensi dell'articolo 7 (d) del regolamento di applicazione, le autorità di gestione hanno l'obbligo di curare la pubblicazione di un elenco di beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo dei finanziamenti pubblici assegnati alle singole operazioni.

## 4. Tematiche specifiche

### *Programmi multiobiettivo (MOP)*

L'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento generale recita quanto segue: "[...] Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro".

7. Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 – "beneficiario": un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. "organismo intermedio": qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

Numerosi Stati membri hanno mostrato interesse nella possibilità di avvalersi dell'opzione espressa nell'articolo citato e stanno considerando l'opportunità di definire programmi operativi concernenti sia l'obiettivo "Convergenza" sia l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" (programmi multiobiettivo, dunque).

Uno dei più importanti aspetti correlati ai programmi multiobiettivo (MOP) consiste nel garantire che l'articolo 22 (riguardante la **non trasferibilità delle risorse fra gli obiettivi**) venga pienamente rispettato e dunque che i fondi assegnati alle regioni di convergenza siano impiegati soltanto a beneficio di tali regioni, analogamente a quanto dovrà verificarsi per le regioni incluse nell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione".

L'attuazione di progetti multiobiettivo solleva il problema della suddivisione del contributo erogato dagli obiettivi. È pertanto necessario distinguere fra due livelli di calcolo:

1. quello relativo alla dotazione finanziaria complessiva del PO, cioè a dire in quale misura ciascun obiettivo ("Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione") contribuirà al PO;
2. quello relativo al contributo di ciascun obiettivo a operazioni specifiche (ad esempio, necessarie per i progetti multiobiettivo).

Il primo livello di calcolo viene precipuamente stabilito per mezzo di una decisione politica del governo. Il frazionamento viene già deciso nel corso delle trattative del quadro di riferimento strategico nazionale (QRSN). I MOP devono farvi riferimento e comunicare i presupposti di fondo della decisione relativa al MOP in questione.

Invece, per quanto concerne il secondo livello di calcolo, relativo al contributo a operazioni specifiche, in questa fase è possibile identificare due approcci primari:

- PO che definiscono chiaramente una quota proporzionale (o quote proporzionali, che verranno applicate a gruppi differenti di progetti) e mirano ad applicarla allo specifico gruppo dei progetti multiobiettivo entro la durata utile di un programma;
- PO in cui vengono fornite informazioni sulla metodologia, al fine di spiegare in che modo verrà definita la quota proporzionale per le diverse operazioni. Tale approccio viene applicato da programmi che prevedono soltanto un numero limitato di progetti multiobiettivo.

A ogni modo, il calcolo (o metodologia) deve essere definito in modo trasparente e logico, tenendo in considerazione il probabile impatto del finanziamento erogato dall'FSE a un obiettivo specifico.

**Il sistema della divisione dei fondi fra obiettivi deve applicarsi anche ai progetti delle parti sociali.** In altre parole, non è possibile finanziare azioni congiunte delle parti sociali che interessino l'intero territorio di un paese soltanto mediante l'obiettivo "Convergenza". Le azioni a vantaggio dell'obiettivo "Convergenza" vanno finanziate tramite la dotazione speciale per le azioni delle parti sociali nelle regioni di convergenza (in linea con l'articolo 5.3), ma la quota dell'operazione a vantaggio delle regioni interessate dall'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" deve essere finanziata tramite tale obiettivo o dal bilancio nazionale (non nell'ambito del PO FSE). È altrettanto importante evidenziare che non vale tanto l'ubicazione fisica della sede generale delle parti sociali, quanto il beneficio che la specifica operazione porta alle regioni interessate, rispettivamente, dagli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione".

### *Problematiche finanziarie*

**1. In base all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1083/2006, l'FSE può finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento del FESR, entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo. Quale potrebbe essere l'applicazione pratica dell'articolo 34 (2), se il limite del 10% potesse essere superato in un progetto o attività a spese di altri?**

L'articolo 34 (2) del regolamento generale considera ammissibili le azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro fondo (ad esempio, il FESR), necessarie al corretto svolgimento dell'operazione (dell'FSE) e a essa



strettamente legate, e ne consente il finanziamento tramite i fondi erogati dall'FSE. Il limite del 10% si applica a livello di asse prioritario, non a livello di operazione: per talune operazioni, pertanto, tale limite può essere superato purché a livello di asse prioritario lo si rispetti.

## **2. È possibile classificare come aiuto di Stato il sostegno ricevuto da un'impresa (ad esempio, per conformarsi ai requisiti di sicurezza sul luogo di lavoro) mediante il progetto attuato dalle parti sociali?**

Al fine di rispondere in maniera esaustiva, la Commissione necessita di una domanda più dettagliata. Ciononostante, quando si parla di aiuti di Stato è necessario tenere in considerazione taluni elementi di carattere generale.

Trovano applicazione due principi.

Primo: **le norme che regolano gli aiuti di Stato si applicano**, in base all'articolo 87 del Trattato CE, **alle operazioni commerciali**. L'obiettivo dell'esercizio è escludere qualsiasi possibilità di distorsione nel mercato a causa di aiuti concessi dal governo (nazionale o regionale). Si tratta pertanto di un principio applicabile soltanto in situazioni di mercato. Quindi, la prima domanda da porsi è: le parti sociali, destinatarie del sostegno di carattere economico, si trovano davvero in una situazione di mercato concorrenziale per i servizi che offrono? Se la risposta è negativa, risulta evidente che non possono verificarsi distorsioni nel mercato. È, questa, la prima tematica da analizzare quando si parla di sostegno alle parti sociali.

Secondo: le norme che regolano gli aiuti di Stato prevedono specifiche esenzioni per il sostegno alla formazione e all'occupazione, elaborate appositamente per agevolare tali azioni. In numerosi casi, il genere di sostegno fornito alle parti sociali ricadrà tranquillamente nell'ambito di tali esenzioni, rendendo di fatto inapplicabili le norme in materia. Si tratta sempre di aiuti di Stato, ma le norme che li regolano non possono essere applicate perché le azioni sostenute ricadono fra le esenzioni previste.

Inoltre, qualsiasi aiuto di Stato inferiore a un importo di 100.000 euro gode di esenzione automatica. In definitiva, tutto dipende dalle dimensioni del progetto e delle azioni in essere. Nel contesto delle parti sociali, la combinazione dei tre elementi qui illustrati elimina virtualmente ogni difficoltà o problema correlato al sostegno mediante aiuti di Stato. Gli Stati membri possono inoltre comunicare taluni programmi alla Commissione al fine di ottenere l'esenzione.

## **3. Le azioni previste dall'articolo 5 §3 non sono esaustive, essendo cioè dei meri esempi, come logico. Ciononostante, vengono specificamente menzionate azioni mirate a potenziare le capacità delle parti sociali.**

**Tenendo in considerazione che tali azioni influiranno sull'ammissibilità della rispettiva spesa, desideriamo sapere se i costi relativi alle strutture e alle spese operative/correnti delle parti sociali sono ammissibili o meno.**

**Ad esempio, le spese per gli stipendi possono essere cofinanziate? Le spese di trasferimento e le indennità giornaliere delle parti sociali e degli esperti sono ammissibili? I costi di ammortamento delle apparecchiature delle strutture delle parti sociali sono ammissibili? Spetta agli Stati membri determinare l'ammissibilità (o la non ammissibilità) di tali spese?**

Il sostegno dell'FSE è destinato al finanziamento di azioni/operazioni ed è fornito in seguito a un invito a presentare proposte o appalto (cioè, secondo i termini di un contratto o sovvenzione), non in base a costi di esercizio, sussidi o infrastrutture. I costi di un'operazione devono essere definiti in accordo con il campo di intervento dell'FSE ed essere strettamente legati alle operazioni e all'ammissibilità in base alle norme nazionali e all'articolo 11 del regolamento relativo all'FSE.

Uno dei principi che la Commissione desidera vedere concretamente applicati nel periodo 2007-2013 è l'approccio volto alla semplificazione. Ad esempio: il sostegno alle parti sociali deve essere assegnato sotto forma di sovvenzioni? In questo modo una percentuale di costi indiretti potrebbe essere consentita su base forfetaria.

Qualora l'assegnazione alle parti sociali venga concessa sotto forma di appalto, per cui è prevista la cessione di servizi specifici, è possibile stilare un accordo predeterminato sui costi stimati e sugli scaglioni di pagamento adottati, da (dover) inserire in seguito nel contratto.

In entrambi i casi, le indennità giornaliere sono ammissibili. Ad esempio, se le parti sociali intendono offrire corsi di formazione, si può definire un'indennità giornaliera in base alle norme nazionali relative all'ammissibilità.

Anche per quanto concerne l'ammortamento è necessario applicare le norme nazionali, che in alcuni casi prevedono, ad esempio, l'ammortamento dei computer su base annuale, mentre in altri su base triennale. Qualora il sostegno dell'FSE alle parti sociali, indipendentemente dalla sua natura di sovvenzione o appalto, serva a finanziare un progetto della durata di 18 mesi, per le infrastrutture utilizzate durante questo periodo si deve applicare un ammortamento proporzionale. L'FSE non può però coprire i normali costi di esercizio.

Qualora l'organizzazione di una parte sociale abbia già in organico tre dipendenti, che continueranno a svolgere le loro consuete mansioni, i fondi erogati dall'FSE non possono servire a pagarne gli stipendi. Tali fondi possono però servire a coprire i costi degli stipendi di persone chiamate appositamente per il progetto, in accordo con quanto stabilito nell'invito a presentare proposte o nell'appalto. In questo caso, l'FSE fornisce sostegno per pagare gli stipendi, non per i normali costi di esercizio.

#### **4. Le regioni in "phasing-out" e "phasing-in" sono interessate dall'articolo 5?**

Innanzitutto, in base all'articolo 8 del regolamento generale, dobbiamo precisare che le **regioni in "phasing-out"** sono considerate regioni di convergenza (articolo 8.1). Le **regioni in "phasing-in"**, invece, rientrano nell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" (articolo 8.2). In termini di **priorità di azione**, è necessario fare una suddivisione.

Primo: per i **paesi di coesione** (cioè Spagna, Portogallo, Grecia e tutti i nuovi Stati membri), incluse le regioni in transizione, il regolamento relativo all'FSE può essere applicato all'intero territorio, incluse le regioni interessate dall'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" (articolo 3.4 del regolamento relativo all'FSE).

Per quanto concerne il bilancio, anche se alle regioni in "phasing-in" si possono applicare tutte le priorità, verranno comunque utilizzate le risorse dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione".

Secondo: oltre ai paesi di coesione, è necessario eseguire un'altra suddivisione. Le **regioni in "phasing-out"** sono regioni di convergenza e potrebbero dunque applicare le due priorità del regolamento relativo all'FSE in materia.

Al contrario, le **regioni in "phasing-in"**, incluse nell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", non possono per definizione ricevere alcun finanziamento in base all'articolo 3.2 del regolamento relativo all'FSE, che si applica unicamente alle priorità elencate nell'articolo 3.1 dello stesso regolamento.

#### **5. Quali azioni e spese possono essere cofinanziate nel quadro dell'azione tesa a rafforzare la capacità istituzionale delle parti sociali e che differenza sussiste fra tali azioni e quelle previste dall'articolo 3 (2) (b)?**

L'articolo 5 (3) si riferisce agli strumenti che potrebbero venire impiegati per potenziare le capacità delle parti sociali: formazione, misure di messa in rete, attività intraprese congiuntamente da sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro.

L'articolo 3 (2) (b) è maggiormente incentrato sugli obiettivi della priorità relativa alla capacità istituzionale e sui modi in cui le parti sociali possono contribuire al loro raggiungimento, promuovendo o gestendo azioni che mirano a conseguire riforme, una migliore regolamentazione e una buona governance, soprattutto nei settori dell'economia, dell'occupazione e dell'istruzione.

## ALLEGATO

### *Esempi di potenziamento delle capacità e di azioni congiunte*

La Commissione ha già finanziato progetti transnazionali che coinvolgono le parti sociali sia dell'UE 15 sia dei nuovi Stati membri (tramite le linee di bilancio sul dialogo sociale, l'iniziativa EQUAL e PHARE). Alcuni nuovi Stati membri hanno dedicato una parte del loro budget FSE fino al 2006 ad azioni volte a promuovere il potenziamento delle capacità delle parti sociali nazionali: nei documenti di programmazione hanno infatti incluso misure tese a rafforzare le strutture di dialogo sociale nell'ambito delle loro azioni fondamentali di potenziamento delle capacità o nell'ambito di azioni correlate alla ristrutturazione e all'adattabilità e formazione degli imprenditori.

Ad esempio, in **Polonia** sono stati avviati i progetti illustrati di seguito.

- In seguito alla reintroduzione dei comitati aziendali in Polonia, *NSZZ Solidarność Gdańsk* ha varato un programma di formazione per sindacalisti e potenziali rappresentanti dei lavoratori. L'attività principale del progetto consiste nella formazione dei futuri membri dei comitati aziendali, che comprende un'introduzione alla nuova legge polacca in materia, metodi e strumenti di analisi economica e finanziaria, metodi per un dialogo sociale costruttivo e sostenibile, strumenti per aumentare l'adattabilità dei lavoratori e sviluppare competenze interpersonali e metodi innovativi di gestione dei conflitti. È stato inoltre creato un portale Web come ulteriore strumento per acquisire conoscenze sull'analisi economica e finanziaria. I risultati del progetto verranno presentati nel corso di una conferenza internazionale e quindi pubblicati. Verrà inoltre distribuito un opuscolo che intende contribuire alla creazione di nuovi comitati aziendali e informare dei diritti e doveri dei loro membri.
- *FPPZ* (la federazione dei datori di lavoro della Polonia occidentale) ha avviato un progetto denominato "Il partenariato come forma di politica attiva del mercato del lavoro" che riunisce partner locali eterogenei, quali agenzie del lavoro ed enti amministrativi, lobby, università, centri d'informazione per disoccupati e parti sociali. L'obiettivo principale è sviluppare il dialogo sociale mediante lo sviluppo di diversi meccanismi di consultazione e tramite la definizione, nell'ambito del partenariato sociale, di strategie concrete per il sostegno al mercato del lavoro locale. Al termine del progetto verrà creato un Centro per il dialogo sociale, con il compito di coordinare le future azioni comuni delle parti sociali della regione.
- Il progetto interregionale denominato "Partenariato e cooperazione per un mercato del lavoro moderno" viene coordinato dalla *Academy of Management (SWSPiZ)*, un'università privata di Lodz. L'obiettivo dichiarato è potenziare l'efficienza delle istituzioni del mercato del lavoro, migliorandone al contempo il funzionamento, tramite lo sviluppo dell'intero sistema del partenariato sociale regionale e interregionale e di strategie per una migliore cooperazione. A trarre beneficio dal progetto, oltre alle parti sociali, saranno i dipendenti delle agenzie del lavoro locali e regionali e i rappresentanti delle ONG attive nel mercato del lavoro locale. L'attività principale consiste nella creazione di forum regionali di servizi pubblici per l'impiego e altre istituzioni del mercato del lavoro in vista dello sviluppo di un mercato del lavoro innovativo basato su un partenariato composto da enti pubblici e parti sociali. Verrà inoltre creata una piattaforma Internet per lo scambio di informazioni tra i beneficiari del progetto e altre istituzioni del mercato del lavoro nazionali e internazionali.

Come detto, però, c'è ancora molta strada da fare. Le valutazioni dei progetti PHARE rivelano che la trasposizione dell'*acquis* del mercato del lavoro e la definizione di una base istituzionale per il dialogo autonomo sono state spesso conseguite, ma anche che la sostenibilità dei risultati dipenderà dalla stabilizzazione delle condizioni giuridiche e finanziarie. A questo fine, i progetti volti al potenziamento delle capacità strutturali, avviati nell'ambito dell'FSE, possono dare il proprio contributo.

Risultati e misure possibili vengono descritti di seguito. Le azioni dipendono dalla valutazione delle esigenze negli Stati membri, in cui dovrebbero essere coinvolte le parti sociali. Sono elencate soltanto alcune azioni possibili e l'elenco non è pertanto da considerarsi esaustivo.

- Creazione di centri nazionali per la formazione delle parti sociali al fine di offrire corsi ai loro rappresentanti e a funzionari del governo. I centri potrebbero inoltre fornire corsi di lingue per aiutare le parti sociali a partecipare pienamente alle attività dell'UE e dei comitati aziendali europei (EWC).
- Misure per la divulgazione di informazioni sulla legislazione in vigore e sulle istituzioni del dialogo sociale, con l'obiettivo di coinvolgere nel dialogo sociale un numero sempre maggiore di datori di lavoro e dipendenti.
- Forum di rappresentanti di sindacati centrali e aziende/comitati aziendali e di rappresentanti di associazioni centrali dei datori di lavoro e aziende locali al fine di stimolare datori di lavoro e dipendenti a definire sistemi di rappresentazione sindacale a livello di impresa.
- Attività volte a promuovere l'importanza e i vantaggi dei partenariati sociali.
- Seminari formativi sui processi di consultazione e informazione, sulla contrattazione collettiva, su mediazione e arbitrato, sulla partecipazione agli EWC.
- Realizzazione e potenziamento di sistemi di mediazione volti ad assistere la composizione dei conflitti collettivi di lavoro.
- Formazione e materiali formativi per conciliatori pubblici.
- Banche dati Internet di accordi collettivi e leggi sul lavoro.
- Toolkit e manuali per i livelli settoriale e aziendale.
- Azioni mirate a realizzare o potenziare il dialogo sociale settoriale e azioni mirate a realizzare o potenziare il dialogo sociale settoriale bilaterale e ad appoggiare la creazione di strutture di settore.
- Azioni mirate a realizzare o potenziare il dialogo sociale trilaterale, compreso il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti pubblici. Potrebbero venire organizzati seminari speciali per formare i funzionari che si occupano di relazioni industriali (soprattutto in considerazione del contributo che possono recare nell'ambito della strategia europea per l'occupazione).
- Consolidamento delle strutture per il coinvolgimento delle parti sociali nei programmi nazionali di riforma.
- Corsi di formazione sui meccanismi del dialogo sociale a livello comunitario.
- Progetti tesi ad agevolare l'attuazione della legislazione comunitaria sul lavoro.
- Progetti riguardanti l'attuazione degli accordi sul dialogo sociale europeo (ad esempio, l'accordo quadro sullo stress connesso all'attività lavorativa) a livello nazionale e/o regionale.

### *Esempi di azioni congiunte durante lo scorso periodo di programmazione*

- Nei **Paesi Bassi**, le misure concernenti la formazione per i dipendenti vengono solitamente attuate dai "fondi O&O" (fondi settoriali gestiti dalle parti sociali) e dai Comuni. Tali fondi sono organizzazioni di settore che riuniscono datori di lavoro e sindacati e forniscono e organizzano corsi di formazione per i dipendenti.
- In **Belgio** e nei **Paesi Bassi**, ad esempio, esistono fondi settoriali bilaterali o trilaterali per la formazione. Le **organizzazioni dei datori di lavoro** e i sindacati creano enti per la formazione, congiuntamente oppure in collaborazione con le autorità nazionali interessate, al fine di contribuire al varo di azioni nell'ambito degli orientamenti SEO (in particolare per quanto riguarda l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese). Tali fondi congiunti rivestirebbero un'importanza particolare nei nuovi Stati membri, dove è in atto un gran numero di programmi di ristrutturazione settoriale. Per il funzionamento dei fondi devono essere previsti contributi finanziari delle parti sociali, in linea con l'articolo 11 del regolamento sull'FSE.
- *Workway* è un'iniziativa di partenariato **irlandese** che mira a contrastare i livelli eccessivi di disoccupazione tra i disabili mediante un processo di sensibilizzazione e di abbattimento delle barriere che consenta di aumentare le loro opportunità occupazionali. Gestito da IBEC e ICTU, *Workway* coinvolge datori di lavoro locali, disabili, rappresentanti sindacali e tutte le parti interessate, tra cui fornitori di servizi, dipartimenti governativi e agenzie di Stato. (Azioni congiunte)
- Il **National Centre for Partnership and Performance (NCPP) irlandese** è stato istituito dal governo nazionale per sostenere e stimolare il cambiamento sul posto di lavoro in Irlanda. Compito del centro è mettere le organizzazioni del settore pubblico e privato nelle condizioni di affrontare il cambiamento, potenziare le capacità

e migliorare il rendimento tramite la realizzazione di partenariati. La strategia dell'NCPP richiede la creazione di un concetto di cambiamento sul posto di lavoro e lo sviluppo di modelli di buone pratiche, di strumenti per il cambiamento e di reti. (Azioni congiunte/Potenziamento delle capacità)

- In **Galles** è stata creata una "Social Partners Unit" (una società a responsabilità limitata di proprietà congiunta del datore di lavoro e dei sindacati) al fine di offrire alle parti sociali la capacità di dare impulso all'opera politica dell'Assemblea nazionale. La società riceve sovvenzioni dal governo gallese (Azioni congiunte/Potenziamento delle capacità), ma, in linea di principio, organizzazioni simili potrebbero essere istituite con il sostegno dell'FSE nelle regioni di convergenza.
- Sempre in **Galles**, l'Assemblea nazionale ha lanciato nel 2003 il "Partnership at Work Action Plan", un piano d'azione volto a incrementare la consapevolezza e la comprensione, fra datori di lavoro e dipendenti, dei benefici degli approcci di partenariato sul lavoro, a potenziare il sostegno alle organizzazioni nello sviluppo di accordi di partenariato nuovi o esistenti, che migliorano il rendimento aziendale e aumentano la soddisfazione sul posto di lavoro, e ad agevolare la diffusione delle pratiche migliori. Il piano prevede una rosa ampia di azioni, tra cui ricerca, messa in rete, diffusione, formazione e sostegno alle aziende. (Azioni congiunte/Potenziamento delle capacità)
- In **Inghilterra** esiste la "Union Learning", che sviluppa le capacità dei sindacati al fine di sostenere l'apprendimento sul posto di lavoro tramite partenariati fra datori di lavoro, sindacati e fornitori di servizi di istruzione. (Azioni congiunte/Potenziamento delle capacità) La sua missione consiste nell'aumentare le possibilità di successo dei lavoratori e nel consentire loro di far udire maggiormente la propria voce sul posto di lavoro mediante un apprendimento di qualità elevata (<http://www.unionlearn.org.uk/>).
- Nel **Regno Unito** è stato inoltre sperimentato il "Partnership at Work Fund", un fondo che incoraggia le aziende ad ammodernare metodi di lavoro e organizzazione realizzando partenariati sul posto di lavoro. (Azioni congiunte)
- In **Inghilterra** sono in via di sviluppo i "Regional Skills Partnerships", partenariati che riuniscono agenzie di sviluppo regionale, enti per l'apprendimento e le abilità, centri di orientamento professionale (Jobcentre Plus), fornitori di servizi di formazione e parti sociali. (Azioni congiunte/Potenziamento delle capacità)

Il testo sopra citato è disponibile al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/employment\\_social/esf/fields/partnership\\_it.htm](http://ec.europa.eu/employment_social/esf/fields/partnership_it.htm)



**Vedi anche:**

Servizio Informazioni della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità

Unità Comunicazione

BE-1049 Bruxelles

Fax: +32 (0)2 296 23 93

E-mail: [empl-info@ec.europa.eu](mailto:empl-info@ec.europa.eu)

<http://ec.europa.eu/esf>